



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

**RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE**

**"Integrazioni e modifiche alla l.r. n.18 del 23/8/1993"**



RELAZIONE

Il Commissariato del Governo della Regione Puglia ha comunicato che il Governo sulla legge regionale "Integrazione e modifiche alla l.r.n.18 del 23/8/93" ha rilevato che le disposizioni concernenti il riconoscimento sia dell'attività della Formazione Professionale pregressa, avviata dalle aziende o dagli Enti pubblici di cui agli artt. 3 e 4, sia la situazione debitoria degli Enti gestori convenzionati e delegati, di cui all'art.6, legittimando spese non preventivamente autorizzate, contrasta col principio generale del giusto procedimento.

Inoltre, il Governo il rileva che non è indicata la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art.6, in violazione del dispositivo dell'art.81 della Costituzione.

Occorre, infine, accertare la congruità degli stanziamenti sui capitoli indicati dalla norma finanziaria di cui all'art.8, nel bilancio dell'esercizio 1994.

La Commissione, all'unanimità, ha recepito le osservazioni del Governo e sottopone al Consiglio l'approvazione della legge emendata nei punti: art. 4) - abrogato interamente; art.6) - abrogato il 1° comma, così come richiesto dal Governo.

Dott.ssa Isabella Massafra



Consiglio Regionale della Puglia

6<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

3

PARERE VI<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE

N. 90 Reg. VI<sup>^</sup> Commissione

Riapprovazione

L.R. "Integrazioni e modifiche alla L.R.n.18 del 23/8/93".

SEDUTA DEL : 14 Giugno 1994

Presenti : Massafra, Bianco, Marzo (in sostituzione di Tedesco)

Assenti : Tarquinio

Congedo : Annese

p. la Segreteria : Iacobellis, Falco, Semeraro

Presidente : Massafra

LA VI<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Esaminata la legge regionale di cui all'oggetto, all'unanimità, recepisce le osservazioni del Governo e la sottopone alla riapprovazione del Consiglio Regionale emendata nei punti: art.4) -Abrogato interamente-; art.6) -Abrogato il 1° comma-, così come richiesto dal Governo.

ESPRIMONO PARERE

FAVOREVOLE : Massafra, Bianco, Marzo:

CONTRARIO : - -

DI ASTENSIONE : - -

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dott.ssa Annunziata Iacobellis)

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Isabella Massafra)



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

**Testo approvato dal Consiglio Regionale**

**Testo approvato dalla Commissione**

**ART. 1**

1. La programmazione delle attività di formazione professionale di cui all'art. 6 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 è estesa anche a quelle autonomamente finanziate da promotori pubblici e privati e previste dall'art. 20 della stessa legge regionale.

**i d e m**



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

ART. 2

1. L'Assessore alla formazione professionale nomina la commissione d'esame prevista dall'art. 6, comma IVº, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, determinando la sede delle operazioni di esame, la data e la durata delle sedute.

i d e m

2. Tale commissione è formata dai componenti indicati nell'art. 6, comma IVº, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ed è presieduta da un funzionario regionale con qualifica funzionale non inferiore alla VI.

i d e m

3. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono previsti nei piani annuali di formazione professionale.

i d e m



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

ART. 3

1. La Regione riconosce le attività di formazione professionale avviate dalle aziende nell'anno 1993, con finanziamenti nazionali e comunitari e riconoscibili secondo le decisioni attuative della C.E.E., per le quali è stato accertato il regolare svolgimento ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

i d e m

2. Le spese relative al precedente comma sono riconosciute nell'ambito dei rendiconti che vengono presentati dalle aziende, fatte comunque salve le risultanze delle verifiche contabili operate sugli stessi dai competenti uffici regionali.

i d e m

3. I pagamenti relativi saranno disposti ad intervenuta riscossione, da parte della Regione, dei fondi comunitari e statali.

i d e m

4. La liquidazione degli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla Giunta regionale con apposito atto, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica degli atti gestionali da parte dei competenti uffici dell'Assessorato alla formazione professionale.

i d e m



*Consiglio Regionale della Puglia*

6<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

ART. 4

1. La Regione riconosce, soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le attività formative avviate da enti pubblici nell'anno 1993, con finanziamenti nazionali e comunitari e riconoscibili secondo le decisioni attuative della C.E.E., per le quali è stato accertato il regolare svolgimento ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

s o p p r e s s o



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

ART. 5

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Il piano di formazione professionale approvato con la deliberazione consiliare 19 luglio 1993, n. 253, comprende tutte le attività formative relative al periodo dal luglio 1993 al giugno 1994. Le attività formative destinate ad utenze particolari (tossicodipendenti, soggetti portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) possono proseguire fino al 31 dicembre 1994".

ART. ~~4~~ 5

i d e m

i d e m



*Consiglio Regionale della Puglia*

6<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

ART. 6

1. Il primo comma dell'art. 2 della l.r. n. 18 del 23.8.93 è sostituito dal seguente:

"La Regione riconosce le spese sostenute sino al 30 giugno 1993 dagli Enti gestori convenzionati e delegati indicati nella deliberazione consiliare n. 56 del 16.07.1991, approvativa del piano di formazione professionale 1990/91, per la prosecuzione ed il completamento nel 1992 o fino al 30 giugno 1993 delle attività formative previste in tale piano, comprese anche quelle avviate dopo il 31 dicembre 1991 e quelle oggetto di variazione a seguito di decreti assessorili esecutivi, purchè sia stata

accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art. 17 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54.

2. Al secondo comma dell'art. 2 della l.r. n. 23.08.93, n.18, dopo le parole "enti gestori convenzionati e delegati", è aggiunta la frase "nonchè della gestione diretta regionale".

3. Al primo comma dell'art. 4 della l.r. n. 23.08.93, n.18, la frase "tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno successivo" è sostituita con la frase "tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno".

4. Il terzo comma dell'art. 3 della l.r. n. 23.08.93, n.18, è soppresso.

ART. 5

4

1. ~~soppresso~~

i d e m

i d e m

i d e m

6



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

ART. 7

1. Il comma 1° dell'art. 27 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, sono interpretati nel senso che la mobilità del personale, quale operazione funzionale allo svolgimento delle attività formative, è disposta tra gli enti convenzionati di cui al 5° comma dell'art. 5 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54 e tra questi ultimi e gli enti delegati.

ART. 6

i d e m



*Consiglio Regionale della Puglia*

6<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

ART. 8

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) per quanto riguarda le spese conseguenti a quanto previsto all'art. 3, preventivate in lire 6.432.293.405, mediante imputazione, per lire 5.822.721.405 sul capitolo n. 0961010 e per lire 609.572.000 sul capitolo n. 0961012, del bilancio regionale 1994;

b) per quanto riguarda le spese conseguenti a quanto previsto agli articoli 2 e 5, mediante utilizzo degli stanziamenti previsti ai capitoli del bilancio regionale dell'anno 1994 e seguenti, relativi alla formazione professionale.

ART. 7

i d e m

118